

Testi a fronte - Legge 24 novembre 2023, n. 168 “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”

[La Legge 24 Novembre 2023 n. 168](#) “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza di genere” è entrata in vigore il 9/12/2023 in un momento di grande fermento dovuto all’omicidio della studentessa Giulia Cecchettin la cui storia ha provocato grande sgomento, ma anche una forte reazione, da parte dell’opinione pubblica¹.

Il testo di legge qui presente apporta quattro modifiche principali, che verranno poi esaminate individualmente, alle leggi preesistenti: il rafforzamento delle misure in tema di ammonimento, il potenziamento delle misure di prevenzione, le modifiche ai trattamenti cautelari e l’introduzione della flagranza differita. Lo Stato, inoltre, si impegna a sviluppare linee guida per la formazione degli operatori che incontrano donne vittime di violenza domestica e per l’accreditamento dei centri riabilitativi per uomini autori di violenza contro le donne.

Rafforzamento delle misure in termini di ammonimento

L’[art.1 della legge 24 Novembre 2023 n. 168](#) ha ampliato i casi in cui il questore, anche in assenza di querela, può procedere all’ammonimento dell’accusato negli ambiti riconducibili alla violenza domestica². Gli atti punibili a questo novero sono regolati dagli [art.581, 582, 610, 612 c.2, 612-bis, 612-ter, 614 e 615](#) del codice penale³.

Questo articolo non si limita ad estendere gli atti punibili con l’ammonimento ma amplia la capacità punitiva del provvedimento. Tramite l’aggiunta del c.5-quater [all’art.3 d.l 14 Agosto 2013 n.93](#) infatti le pene per i reati di cui agli [art.581, 582, 610, 612 c.2, 612-bis, 612-ter, 614 e 635](#)⁴ vengono aumentate

¹ Osservatorio Sociale Regione Toscana Quindicesimo Rapporto Violenza di Genere 2023:

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/13865702/Quindicesimo+rapp+Violenza+di+genere+in+Toscana_2023.pdf/eba921ff-906b-2056-ffb6-06abed5805b7?t=1700739322149

Il Corriere della Sera - Milano, “Violenza sulle donne, dopo il caso Cecchettin quadruplicate le richieste d’aiuto a Milano: “Campanello d’allarme collettivo”” https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/23_dicembre_11/violenza-sulle-donne-dopo-il-caso-cecchettin-quadruplicate-le-richieste-di-aiuto-a-milano-campanello-d-allarme-collettivo-9a91ae4d-e908-40ad-9176-33981062axlk.shtml

Tgsky24, “Numero antiviolenza 1522 è boom di chiamate: ecco come usarlo”

<https://tg24.sky.it/cronaca/2023/11/23/1522-numero-antiviolenza-donne>

² La violenza domestica è definita in questo ambito come “uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”. L’espressione sottolineata è l’ultima aggiunta al testo che ne cambia il significato dichiarando che i gravi atti sopra elencati vengono considerati come violenza domestica, anche se episodici, se commessi in presenza di minorenni.

³ Gli articoli si riferiscono rispettivamente a: percosse, lesione personale, violenza privata, minaccia (con le aggravanti definite dall’art 339 c.p), atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, violazione di domicilio, violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.

⁴ L’ art.635 c.p fa riferimento al reato di danneggiamento a cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia.

in presenza di un ammonimento anche se il provvedimento fa riferimento a una persona diversa da quella offesa. Se l'accusato, ad esempio, avesse ricevuto un ammonimento per percosse contro una persona A e fosse poi arrestato per percosse contro una persona B l'ammonimento fungerebbe comunque da aggravante. L'aggiunta del c.5 quinquies allo stesso articolo, inoltre, fa sì che in presenza di precedente ammonimento i reati agli articoli [581](#), [582 c.1](#), [610](#), [612-bis](#), [612-ter](#), [614 c.1](#), [614 c.2](#) e [635](#) siano perseguibili d'ufficio.

Potenziamento delle misure di prevenzione

L'art. 2 regola invece il potenziamento delle misure di prevenzione per i reati relativi alla violenza domestica. Il Legislatore ha fatto in modo da ampliare le spie di pericolosità⁵ aumentando, di conseguenza, i soggetti destinatari delle misure preventive di cui all' [art.4 c.1 i-ter d.lgs 159/11](#); alla nuova casistica di soggetti pericolosi può essere applicato un divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi da esse frequentate di almeno cinquecento metri⁶.

Per la stessa platea è poi stata prevista l'adozione di provvedimenti d'urgenza con le modalità previste dall'art. [275 bis c.p.p](#) ovvero il braccialetto elettronico (da assegnarsi non più in base alla disponibilità del mezzo ma alla sua fattibilità tecnica). L'art. 8 della presente legge inoltre l'aggiunta del comma [1-bis all'art.127](#) delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale⁷ decretando che la Corte d'appello deve acquisire la crono-scansione dei braccialetti elettronici trimestralmente e deve inviarne una relazione semestrale alla Corte di cassazione. In caso l'imputato rifiuti il consenso a tale misura *"la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno"*⁸. In caso di manomissione del braccialetto elettronico, inoltre, la sorveglianza non può essere inferiore ai quattro anni.

Modifiche ai trattamenti cautelari

La custodia cautelare, come già menzionato nel precedente paragrafo, viene estesa ai soggetti trattati dall'[art.4 c.1 i-ter d.lgs 159/11](#) la sua violazione in tal caso prevede da uno a cinque anni di reclusione. L'art. 13 della presente legge inoltre modifica l'[art. 275](#) aggiungendo i c. 2-bis e 3-bis. Questi due comma ampliano fortemente l'applicazione della misura: il comma 2-bis stabilisce che la custodia cautelare si applichi anche se il giudice ritiene che la successiva sentenza possa prevedere la sospensione della pena. Il comma 3-bis inoltre sancisce che la misura cautelare coercitiva (solitamente usata solo in caso la pena per il delitto in questione sia maggiore o uguale ai tre anni) si applichi anche nei casi regolati dagli art. [387 bis](#), [582](#), [576 c.1 n. 2](#), [5 e 5.1](#), [577 c.1 n.1 e c.2](#) del Codice Penale⁹

⁵ Le misure di prevenzione personali si applicano ora agli indiziati degli art. 572, 612 bis, 575, 583 (nell'aggravante dell'art 577 c.1,2,3), 583 quinquies e 509 bis.

⁶ La possibilità di allontanamento è disciplinata dall'art.8 c.5 d.lgs 159/11.

⁷ Di cui al d.lgs 28 luglio 1989 n.271.

⁸ D.lgs 159/11 art. 6 c.3-ter [DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 - Normattiva](#)

⁹ In ordine i reati qui considerati sono: Art. 387 bis violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; Art. 582 lesione personale;

Flagranza Differita

L'art.10 introduce la pratica della flagranza differita nei casi di: violazione del provvedimento di allontanamento, maltrattamenti familiari e atti persecutori. L'art. [382-bis](#) che prevede questa pratica ritiene l'accusato colto in flagrante in presenza di foto o video che ne dimostrino la colpevolezza purché l'accusato venga arrestato entro 48 ore.

Impegni Futuri

La presente legge, infine, sottoscrive un doppio impegno futuro: da un lato, l'art.6 dichiara l'obbligo del Governo (in conformità con gli obblighi ratificati dalla Convenzione di Istanbul) a predisporre apposite linee guida nazionali per una formazione "adeguata e omogenea" degli operatori che entrano a contatto con le donne vittime di violenza entro 12 mesi dall'entrata in vigore del testo di legge. Lo stesso articolo rafforza l'obbligo formativo inserendo iniziative formative in materia nelle linee programmatiche proposte annualmente dal Ministero della Giustizia alla Scuola superiore della magistratura. Dall'altro lato, l'art. 18 impegna il Ministro della Giustizia e l'Autorità delegata alle pari opportunità a stabilire criteri e modalità per il riconoscimento e l'accreditamento di enti e associazioni volte al recupero di uomini autori di violenza di genere nonché linee guida che regolino le attività degli stessi centri.

Art. 576 c.1 n.2 aggravanti relative all'ergastolo contro ascendente, discendente o in presenza di premeditazione; Art. 576 c.1 n.5 aggravante relativa all'ergastolo in presenza dei delitti di cui a 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies; Art. 576 c.1 n.5.1 aggravante relativa all'ergastolo per atti persecutori; Art. 577 c.1 n.1 aggravante ergastolo per reato contro ascendente o discendente anche adottivo e partner anche in seguito a separazione; Art 577 c.2 aggravante ergastolo per motivi abietti, crudeltà o premeditazione.

In sintesi

La Legge 24 novembre 2023, n. 168 “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica:

1. Amplia il numero di reati relativi alla violenza domestica e contro le donne punibili con l’ammonimento del questore;
2. aumenta la pena per i colpevoli laddove sia presente un ammonimento anche se la persona offesa è diversa da quella in cui protezione è stato emesso il provvedimento;
3. riconosce nuove spie di pericolosità nell’ambito della violenza domestica e contro le donne ampliando così lo spettro di reati relativi punibili col braccialetto elettronico;
4. le casistiche comprese nelle nuove spie di pericolosità possono essere soggette anche a un divieto di avvicinamento a minimo 500 m dalla persona offesa e dai luoghi da essa frequentati;
5. amplia il numero di reati relativi alla violenza domestica e contro le donne punibili con la custodia cautelare;
6. stabilisce che la custodia cautelare possa essere applicata anche se il giudice prevede la sospensione della pena in una sentenza successiva;
7. introduce la “flagranza differita” nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento, maltrattamenti familiari e atti persecutori. Questa pratica ritiene l’accusato colto in flagrante in presenza di foto o video che ne dimostrino la colpevolezza purché l’accusato venga arrestato entro 48 ore;
8. impegna il Governo a stabilire linee guida nazionali per la formazione degli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e a stabilire criteri e modalità per l’accreditamento dei centri di recupero per uomini violenti.